

Codice A1103A

D.D. 5 ottobre 2021, n. 634

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge 160/2016 a carico di un trasgressore diretto ed un soggetto obbligato in solido; accertamento della somma di euro 1.000,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021 (F. 1RISLAT2016).



ATTO DD 634/A1103A/2021

DEL 05/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge 160/2016 a carico di un trasgressore diretto ed un soggetto obbligato in solido; accertamento della somma di euro 1.000,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021 (F. 1RISLAT2016)

VISTI gli atti trasmessi con nota dalla DIREZIONE AGRICOLTURA – REGIONE PIEMONTE prot. 3024 del 31.01.17 a carico del legale rappresentante della società *omissis*, il sig. *omissis*, in qualità di obbligato principale-trasgressore e dell'obbligata in solido, la soc. *omissis*, nei confronti dei quali con processo verbale n. 060408016 del 25/10/2016 elevato dalla direzione Agricoltura della regione Piemonte, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 15 par. 1 del reg. CE 595/04 e dell'art. 9.6 L 119/2003 per mancato rispetto da parte del produttore del termine di versamento del primo ottobre 2016 relativo all'importo imputato a titolo di prelievo supplementare con riferimento alla campagna lattiera del 2014/15 pari ad euro 55.759,46;

CONSTATATA la regolarità della notificazione della suddetta violazione;

ATTESO altresì che risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi e della richiesta di audizione personale, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

PRESO atto dell'assenza del richiedente alla audizione regolarmente convocata;

VISTO in particolare l'art. 15 par. 1 del reg. CE 595/04, l'art. 5 e l'art. 9 commi 6 e 7bis L 119/2003 come modificati dall'art. 2 c.1 L 71/05;

RICHIAMATE le note di AGEA e della direzione agricoltura della regione Piemonte di calcolo del

dovuto e di intimazione al versamento citate nel verbale di accertamento qui richiamato;

RICHIAMATI tutti gli atti citati nel verbale di accertamento;

RITENUTO che l'avvenuto pagamento (in ritardo) in data 13.4.17 del debito ricordato non incida sulla già avvenuta consumazione dell'illecito amministrativo ma che debba essere tenuto in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione dovuta;

RITENUTA perciò la fondatezza della specifica violazione accertata;

APPLICATA la proporzionalità nel calcolo della relativa sanzione;

ATTESO che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Vista la legge regionale n.8 del 15 aprile 2021;
- Vista la D.G.R. n.1-3115 del 19 aprile 2021;
- Vista la legge regionale n.21 del 20 luglio 2021;
- Vista la D.G.R. n.52-3663 del 30 luglio 2021;

determina

in Euro 1.000,00 (MINIMO EDITTALE) la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ;

INGIUNGE

ai sunnominati di pagare la somma complessiva di **Euro 1.000,00** a titolo di sanzione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, *mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA)*.

Si accerta la somma di euro **1.000,00** sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2021-

2023 annualità 2021 (Classe "obbligati in solido" collegata ai cod. ben. 370736 e 370737), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido, secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81, costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvoché il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella